



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONFERENZA UNIFICATA

Seduta del 13 giugno 2013

Punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 244. **Codice: 4.11/2013/2 (Servizio III)**

Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Finalità del provvedimento: L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

La predetta disposizione di legge, inoltre, stabilisce che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 recanti la precedente disciplina dei criteri uniformi di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Il richiamato art. 5 del D.L. n. 201/2011, infine, stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del più volte detto art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

In attuazione della più volte richiamata disposizione di legge e della citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha natura additiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 31 maggio 2013, ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

Il provvedimento in oggetto è volto ad introdurre una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e ad individuare le principali misure di rafforzamento del sistema dei controlli.

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle predette prestazioni costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

In particolare, il provvedimento di cui trattasi, nel fornire la definizione di ISEE e di nucleo familiare di riferimento, stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, specificandone i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare; le modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate per l'assistenza socio-sanitaria e per il diritto allo studio universitario; le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell'ISEE tra soggetti interessati e le modalità di controllo della veridicità dei dati acquisiti.

Il nuovo impianto non modifica il metodo di calcolo dell'indicatore, ma ne migliora la capacità selettiva, attribuendo un peso maggiore alle componenti patrimoniali e finanziarie che concorrono alla determinazione del reddito disponibile. Il nuovo ISEE, inoltre, viene differenziato a seconda delle prestazioni richieste e ricalibrato per meglio rappresentare la situazione economica di famiglie numerose o con carichi gravosi.

Su un precedente schema di provvedimento recante il medesimo oggetto, sottoposto all'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, è stata a suo tempo registrata la mancata intesa (Rep. Atti n. 1 del 24 gennaio 2013).

Il nuovo schema posto ora all'esame della Conferenza Unificata si differenzia dal precedente essenzialmente per il fatto che contiene talune disposizioni volte a salvaguardare le discipline



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

regionali in materia, nonché le attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari (v. art. 2 dello schema).

L'articolo 14 del nuovo schema, inoltre, contiene la c.d. "*clausola di salvaguardia*" per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Istruttoria: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota pervenuta in data 3 giugno 2013, ha inviato, ai fini del perfezionamento della prevista Intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Con nota in pari data, l'anzidetto schema è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali.

Nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 6 giugno 2013, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e Province autonome e il rappresentante dell'ANCI hanno concordato le seguenti modifiche dello schema di decreto in esame:

- all'articolo 2, comma 1 dopo le parole "politiche sociali e socio-sanitarie" inserire le parole ", ferme restando le prerogative dei comuni".
- all'articolo 12, comma 4, riformulare l'ultimo capoverso come segue: "L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle Regioni e alle Province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza".

Le Regioni e le Province autonome e l'ANCI hanno espresso assenso tecnico sul testo dello schema di provvedimento in parola come risultante dalle predette modifiche.

Il rappresentante della Regione Toscana, nell'esprimere assenso tecnico sul provvedimento di cui trattasi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La Regione Toscana ribadisce il proprio sostegno ad un meccanismo più equo di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, basato sul reddito. Ritiene, pertanto, necessario procedere utilizzando il meccanismo ISEE per il cosiddetto *ticket aggiuntivo regionale*, auspicando l'estensione normativa di tale meccanismo a tutta la partecipazione alla spesa sanitaria".

Si sottopone all'esame della Conferenza Unificata ai fini del perfezionamento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi